

OGGETTO: **AUMENTO DELLE SANZIONI PREVISTE IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE – PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI INTERESSATE**

Gli importi sanzionatori previsti in caso di violazione di alcune disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati in conseguenza dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ^(*).

Di conseguenza l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL):

- a) ha indicato – seppur sommariamente – gli ambiti interessati dalle nuove sanzioni (lavoro nero, condotte interpositorie, distacchi transnazionali, disciplina dell'orario di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro) e fornito indicazioni circa la loro decorrenza (circolare 14/01/19, n. 2 - allegato 1);
- b) ha fornito chiarimenti sulla cosiddetta “recidiva” – che si verifica quando il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia già stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti –, a fronte della quale “*le maggiorazioni sono raddoppiate*” (note integrative 05/02/19, n. 1148 - allegato 2 - e 14/03/19, n. 2594 - allegato 3);
- c) ha predisposto un **prontuario delle violazioni interessate dalla maggiorazione delle sanzioni, inclusivo dei corrispondenti codici tributo** (allegato 4).

^(*) **Art. 1, comma 445, lett. d) ed e) della legge 145/2018**

d) gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata:

1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

2) del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;

3) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

e) le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Le maggiorazioni di cui alla presente lettera, nonché alla lettera d), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono destinate all'incremento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;



*Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro
LORO SEDI*

*Al Comando Carabinieri per la Tutela del
Lavoro*

*All'INPS
Direzione centrale entrate e recupero crediti*

*All'INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo*

e p.c.

*Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle
relazioni industriali*

*Comando Generale della Guardia di Finanza
comando.generale@pec.gdf.it*

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: art. 1, comma 445 lett. d) e f), L. n. 145/2018 – maggiorazioni sanzioni.

Insieme a misure di rilascio di facoltà assunzionali e di riassetto ordinamentale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, la L. n. 145/2018 (legge di bilancio), al comma 445 dell'art. 1, ha previsto la maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori.

In particolare, la **lett. d)** del predetto comma stabilisce l'**aumento del:**

a. 20% degli importi previsti da:

- art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002), che disciplina la c.d. maxisanzione per lavoro nero;
- art. 18 del D.L. n. 276/2003, che punisce sostanzialmente le condotte interpositive;
- art. 12 del D.Lgs. n. 136/2016, che punisce le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale;

- dai commi 3 e 4 dell'art. 18-bis, del D.Lgs. n. 66/2003, che puniscono la violazioni degli obblighi in materia di durata massima dell'orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero;

b. 10% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Ulteriori maggiorazioni del 20% potranno essere previste per gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale **individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**.

Le anzidette maggiorazioni:

- sono **raddoppiate** laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti;
- in forza del noto principio del *tempus regit actum*, trovano applicazione **in relazione a condotte che si realizzano a partire dal 2019**, dovendosi in proposito tener presente che – come più volte evidenziato dalla giurisprudenza – la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa (ad es. il mantenimento di un lavoratore "in nero" a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai nuovi importi sanzionatori);
- nel limite di 15 milioni di € annui (vd. lett. g) del medesimo comma 445) "*...sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono destinate all'incremento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150'* fatte salve le somme che l'art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 destina all'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL..

L'anzidetta destinazione delle maggiorazioni di cui trattasi **prescinde dall'organo di vigilanza che abbia irrogato la sanzione**.

Per semplificare gli adempimenti, questa Agenzia ha già avviato le procedure per l'**istituzione di un apposito codice tributo**, nelle more del cui rilascio **le maggiorazioni dovranno comunque trovare applicazione utilizzando gli attuali codici tributo**.

Le previgenti disposizioni dell'art. 14 del D.L. n. 145/2013 (conv. in L. n. 9/2014) e successive modifiche, che già avevano previsto:

- il raddoppio degli importi sanzionatori previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 18 bis del D.Lgs. n. 66/2003, fatta eccezione "*delle sanzioni previste per la violazione dell'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo*";
- il versamento del 30% dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002), delle somme aggiuntive di cui all'art. 14, comma 4, lett. c), e comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 nonché i maggiori introiti derivanti dal raddoppio degli importi sanzionatori previsti dai commi 3 e 4 del citato art. 18 bis del D.Lgs. n. 66/2003 ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel limite di 10 milioni di euro (**ora ampliato a 13 milioni di €** - vd. lett. a) del comma 445 della legge di bilancio) "*a misure (...) finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare*",

si pongono in sistema con quelle di nuova introduzione qui in esame nel senso che:

- gli importi sanzionatori indicati dalla legge di bilancio sono da intendersi **sin da subito aumentati e applicabili in relazione a condotte temporalmente riferibili al 2019.**

A titolo esemplificativo, pertanto, l'importo sanzionatorio "base" previsto in relazione alla occupazione di un lavoratore in "nero" – vale a dire la sanzione amministrativa "da € 1.500 a € 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro" – è pari ad una somma da € 1.800 a € 10.800;

- **le maggiorazioni indicate dalla legge di bilancio** (nel menzionato limite complessivo di 15 milioni di € annui) **saranno destinate al finanziamento del Fondo risorse decentrate di questo Ispettorato.** Tornando all'esempio su indicato, pertanto, a fronte di un adempimento della diffida alla regolarizzazione di un lavoratore in "nero", 300 € – del complessivo importo sanzionatorio di 1.800 € – andranno versati con uno specifico codice tributo di prossima istituzione (restando al momento ferma l'utilizzazione dei codici tributo in uso);
- **resta ferma la destinazione alle finalità indicate nel D.L. n. 145/2013 di un ulteriore 30% degli importi sanzionatori rimodulati dalla legge di bilancio.** Facendo sempre riferimento alla fattispecie assunta ad esempio, l'ulteriore somma in questione è dunque pari a 540 €.

Come detto, si fa riserva di indicare il nuovo codice tributo corrispondente alle maggiorazioni introdotte dalla legge di bilancio e di apportare ogni necessaria modifica agli applicativi informatici in uso.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO
Leonardo Alestra
Firmato digitalmente da
LEONARDO ALESTRA

CN = ALESTRA LEONARDO
O = Ispettorato Nazionale del Lavoro
C = IT



*Direzione centrale vigilanza,
affari legali e contenzioso*

*Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro
LORO SEDI*

Al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro

*All'INPS
Direzione centrale entrate e recupero crediti*

*All'INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo*

e, per conoscenza,

*Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle
relazioni industriali*

*Comando Generale della Guardia di Finanza
comando.generale@pec.gdf.it*

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: art. 1, comma 445, lett. e), L. n. 145/2018 – maggiorazioni sanzioni. Nota integrativa alla circolare n.2/2019.

Con la circolare n. 2 del 14 gennaio 2019, sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle maggiorazioni degli importi sanzionatori delle violazioni introdotte con l'art. 1, comma 445, della L. n. 145 del 2018 (c.d. Legge di bilancio 2019).

Ad integrazione della predetta circolare, si ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti circa la portata applicativa della lett. e) dell'art. 1, comma 445, che testualmente recita: "le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti", introducendo un'ipotesi di "recidiva".

Come già evidenziato nella circolare citata, la finalità della norma è da rinvenire nella esigenza di reprimere le condotte lesive della dignità dei lavoratori, con particolare riferimento ai fenomeni del lavoro sommerso, dell'interposizione, del distacco transnazionale, nonché alle infrazioni in materia di orario di lavoro, riposo settimanale e/o giornaliero e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

A tal fine, il legislatore, non solo ha previsto la maggiorazione del 10 e del 20% degli importi dovuti a titolo di sanzione, ma ha altresì introdotto il raddoppio di tali percentuali, laddove il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

La disposizione, quindi, sanziona la reiterazione dei “*medesimi illeciti*”, cioè l’ulteriore violazione dello stesso precetto già trasgredito nel precedente triennio.

Con riferimento al soggetto destinatario delle maggiorazioni raddoppiate, il legislatore ha utilizzato l’espressione “*datore di lavoro... destinatario di sanzioni amministrative o penali...*”.

In tal caso, ai fini della verifica sulla sussistenza della “*recidiva*”, il destinatario delle sanzioni va individuato nel soggetto che, nell’ambito della medesima impresa, ha rivestito la qualità di:

- “*trasgressore*” in caso di violazioni amministrative;
- “*datore di lavoro*” in caso di violazioni punite dal d.lgs. n. 81/2008 (nel quale è infatti contenuta una nozione di “*datore di lavoro*”).

Ai fini della recidiva occorrerà far riferimento agli illeciti definitivamente accertati, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza in riferimento all’art. 8 *bis* della L. 689/1981. La disposizione in esame non reca infatti formule di deroga al principio generale, a differenza di quella utilizzata – ad esempio – all’art. 8, co. 2 lett. b), della L. n. 199/2016 che ricomprende esplicitamente tutte le sanzioni amministrative “*ancorché non definitive*”.

La definitività dell’illecito, come noto, consegue:

- allo spirare del termine per impugnare l’ordinanza-ingiunzione ex art. 18 L. n. 689/1981;
- nella ipotesi in cui sia pagata la sanzione ingiunta;
- al passaggio in giudicato della sentenza emessa a seguito di impugnazione della medesima ordinanza.

Ciò stante, ai fini dell’applicazione dell’aumento in questione, il significato da attribuire all’espressione “*essere destinatario delle medesime sanzioni nel triennio precedente*” va inteso nel senso di essere stato destinatario di provvedimenti divenuti definitivi nel triennio precedente alla commissione del nuovo illecito per il quale va effettuato il calcolo della sanzione.

Sono da considerarsi ostative all’applicazione dell’aumento per la prevista recidiva, in ogni caso, le ipotesi di estinzione degli illeciti amministrativi contestati, qualora sia intervenuto il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981, ai sensi di quanto disposto espressamente dal comma 4 dell’art. 8 *bis*, cui va equiparato il pagamento ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004. Allo stesso modo non può riconoscersi rilevanza agli illeciti per i quali il contravventore abbia adempiuto alla prescrizione effettuando i relativi pagamenti ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 758/1994 e dell’art. 15 del d.lgs. n. 124/2004.

Va infine chiarito che gli illeciti pregressi rilevanti ai fini dell’applicazione delle maggiorazioni di cui trattasi non debbono essere stati commessi dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione atteso che, come ha chiarito la giurisprudenza per casi analoghi – ad es. in materia di recidiva per il reato di cui all’art. 186 C.d.S. – si tratta di “*una condizione che assolutamente non è stabilita dalla norma che si limita a prevedere una sanzione più gravosa per chi si trova nella situazione oggettiva di aver già commesso analogo violazione...ritenendo evidentemente tale situazione indice di maggiore pericolosità e meritevole di una sanzione maggiore*” (Cass. Sez. IV Penale, 7 febbraio – 5 aprile 2013, n. 15913).

Firmato digitalmente da PAPA
DANILO
C = IT
O = ISPETTORATO NAZIONALE
DEL LAVORO/97900660586

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Danilo Papa



*Direzione centrale vigilanza,
affari legali e contenzioso*

- Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro
- Al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro
- All' INPS
Direzione centrale entrate e recupero crediti
- All' INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo
- e p.c.
- A Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle
relazioni industriali
- Al Comando Generale della Guardia di Finanza
- Al Provincia Autonoma di Bolzano
- Al Provincia Autonoma di Trento
- All' Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: art. 1, comma 445, lett. e), L. n. 145/2018 – maggiorazioni sanzioni – indicazioni operative.

A seguito dell'emanazione della circolare n. 2 del 14 gennaio 2019 e della successiva nota integrativa n. 1148 del 5 febbraio 2019, con la quale sono stati forniti chiarimenti sulla portata applicativa dell'art. 1, comma 445, lett. e) L. n. 145/2018, si è ritenuto utile stilare un prontuario delle sanzioni soggette alle maggiorazioni previste dalla legge di bilancio, con indicazione dei relativi codici tributo, al fine di semplificare l'attività di tutti gli organi di vigilanza di cui all'art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 124/2004.

Con l'occasione, come già chiarito nella citata nota del 5 febbraio, si ribadisce che il Legislatore ha individuato gli illeciti rilevanti ai fini della "recidiva" in quelli commessi dal "trasgressore" persona fisica ex L. n. 689/1981 che agisce per conto della persona giuridica (generalmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa o persona delegata all'esercizio di tali poteri). Conseguentemente, non si potrà configurare la "recidiva" laddove le sanzioni, pur riferibili indirettamente alla medesima persona giuridica, siano commesse da

trasgressori diversi. Analogamente, non potrà tenersi conto di violazioni commesse dalla medesima persona fisica che abbia agito per conto di persone giuridiche diverse.

Analoghe considerazioni vanno formulate in relazione agli illeciti di cui al D.Lgs. n. 81/2008. In tal caso va tuttavia tenuto conto che il medesimo decreto disciplina specificatamente la nozione di “datore di lavoro” – che differisce ad esempio da quella di “preposto” – e pertanto la “recidiva” troverà applicazione solo qualora la persona fisica che ha commesso l’illecito rivesta e abbia rivestito tale qualifica.

Si precisa, infatti, relativamente all’ultimo capoverso della citata nota del 5 febbraio u.s., che gli illeciti da prendere in considerazione ai fini della “recidiva” (c.d. fondanti) sono **anche quelli commessi prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio**.

Come già chiarito nella medesima nota, ai fini della “recidiva”, rilevano gli illeciti divenuti definitivi (ordinanza ingiunzione non impugnata ovvero sentenza definitiva) nei tre anni precedenti **rispetto alla commissione del nuovo illecito**. A tale riguardo, si ritiene necessario precisare che l’arco triennale di riferimento deve essere inteso **sia quale periodo in cui l’illecito è stato commesso sia quale periodo in cui lo stesso è stato definitivamente accertato nei termini già chiariti**.

Ciò in quanto, in caso contrario, assumerebbero rilevanza condotte eccessivamente risalenti nel tempo, e ciò sia in contrasto con principi generali di ragionevolezza, di certezza del diritto e di rilevanza temporale delle condotte antiggiuridiche, sia con la specifica *ratio* della norma in commento che mira a colpire in modo più grave la reiterazione di comportamenti antiggiuridici realizzati in un determinato arco temporale.

Ciò premesso, ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della “recidiva” anche da parte degli organi di vigilanza di cui all’art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 124/2004, nelle more della informatizzazione dei processi di competenza dell’ufficio legale e del contenzioso delle ITL, **si ritiene necessario addivenire a specifiche intese a livello locale**, volte a definire modalità e tempistiche per il riscontro di eventuali richieste di verifica che, allo stato, non potrà che essere effettuata **sulla base delle informazioni effettivamente disponibili presso i singoli Uffici interpellati**.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Danilo PAPA



Firmato digitalmente da PAPA
DANILO
C = IT
O = ISPETTORATO NAZIONALE
DEL LAVORO/97900660586

PRONTUARIO DELLE SANZIONI SOGGETTE ALLE MAGGIORAZIONI CON CODICE TRIBUTO

Descrizione della violazione	Numero giornate	Sanzione amministrativa fino al 31.12.2018 (D.lgs. n. 151/2015 art. 22, co.1)		Sanzione amministrativa dal 1.01.2019 (L. n. 145/2018 art. 1, co.445, lett. d), p.to 1)		Violazione sanabile (S) / Non sanabile (NS)	Sanzione minima (art. 13 DLgs.n. 124/2004)	Codice tributo	Recidiva (ex art. 1, comma 445 lett. e) primo periodo della L.n. 145/2018)		Sanzione minima (art. 13 DLgs.n. 124/2004)	Codice tributo	Sanzione ridotta (art.16 L.n.689/1981)	Codice tributo
		Min	Max	Min	Max									
MAXISANZIONE (Art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002)	lett. a) per lavoratore (sino a 30 gg.)	€ 1.500,00	€ 9.000,00	€ 1.800,00	€ 10.800,00	S	€ 1.800,00	A= 79AT (30%) B= VAET (€ 300) C= 741T (TOT- A-B)	€ 2.100,00	€ 12.600,00	€ 2.100,00	A= 79AT (30%) B= VAET (€ 600) C= 741T (TOT- A-B)	€ 4.200,00	A= 79AT (30%) B= VAET (€ 1200) C= 741T (TOT- A-B)
		€ 3.000,00	€ 18.000,00	€ 3.600,00	€ 21.600,00	S	€ 3.600,00	A= 79AT (30%) B= VAET (€ 600) C= 741T (TOT- A-B)	€ 4.200,00	€ 25.200,00	€ 4.200,00	A= 79AT (30%) B= VAET (€ 1200) C= 741T (TOT- A-B)	€ 8.400,00	A= 79AT (30%) B= VAET (€ 2400) C= 741T (TOT- A-B)
		€ 6.000,00	€ 36.000,00	€ 7.200,00	€ 43.200,00	S	€ 7.200,00	A= 79AT (30%) B= VAET (€ 1200) C= 741T (TOT- A-B)	€ 8.400,00	€ 50.400,00	€ 8.400,00	A= 79AT (30%) B= VAET (€ 2400) C= 741T (TOT- A-B)	€ 16.800,00	A= 79AT (30%) B= VAET (€ 4800) C= 741T (TOT- A-B)

